



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso, numero di registro generale 5938 del 2025, proposto da:

_____, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore _____, rappresentati e difesi dagli avvocati _____, Antonio Spiezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Napoli, Istituto Comprensivo Statale Sant'Antimo 2 "G. Leopardi", in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

*previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a., da rendersi anche inaudita altera
parte ex art. 56 c.p.a.:*

1. del Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2025/2026, P.E.I. provvisorio del 07/10/2025, con cui il Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto

Comprensivo S. Antimo 2“G. Leopardi” in Sant'Antimo proponeva in favore della minore "l'assegnazione di n. 22 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico in corso”;

2. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti instano per l'attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, alla minore, pari all'intera frequenza settimanale (33 ore), anziché delle 22 ore, assegnate con il provvedimento gravato;

Rilevato che gli stessi instano, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno alla minore (in numero pari all'intera frequenza settimanale: 33 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. 104/92), del suo stato d'invalidità con indennità di accompagnamento e della prescrizione del sostegno con rapporto in deroga, in sede di diagnosi funzionale;

Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d'attendere la deliberazione collegiale dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;

Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell'ordine, al dirigente scolastico dell'Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all'interesse fatto valere dai ricorrenti in giudizio, con conseguente assegnazione, alla minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per

l'effetto ordina il riesame del provvedimento impugnato, nei sensi e nel termine di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso, in Napoli, il giorno 7 novembre 2025.

Il Presidente
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.